



COMUNE DI CAMPARADA

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 del 12-11-2021

COPIA

**OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI
SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000**

L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di novembre alle ore 20:40 si è riunito il Consiglio Comunale, regolarmente convocato in videoconferenza, ai sensi del decreto sindacale n. 1 del 7 aprile 2020, in esecuzione di quanto disposto dall'art. 73 del D.L. 18/2020 convertito nella legge 27/2020.

Risultano presenti/assenti i Signori:

	QUALIFICA	P/A	
MARIANGELA BERETTA	SINDACO	Presente in videoconferenza	
GIACOMO BERETTA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
ALESSANDRO LODA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
DAMIANO PRINA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
MATTEO SALA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
Sonia Raffini	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
ALESSANDRO ZANONI	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
MARIA LUISA COGLIATI	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
Enrico Benigni	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
MARIA LUCIA CANOBBIO	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
TIZIANO BERETTA	CONSIGLIERE	Presente in videoconferenza	
TOTALI		Presenti 11	Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Maria Carrera, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il SINDACO, Sig.ra MARIANGELA BERETTA.

È presente l'Assessore extraconsiliare MARIA ELVIRA ARTESANI.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000

Si dà atto che gli interventi dei Consiglieri comunali sono registrati su supporto informatico depositato in Segreteria, agli atti del Comune di Camparada, a disposizione dei Consiglieri che, ove lo volessero, potranno richiederne copia integrale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 in data 26.07.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2020;

VERIFICATO che risultano accantonati nell'avanzo di amministrazione 2020 fondi rischi potenziali per spese per forniture, prestazione di servizi ed altri debiti risultanti non pagati;

DATO ATTO che, in seguito a verifiche da parte della Responsabile Affari Generali, alcuni di detti debiti sono configurabili come debiti fuori bilancio e precisamente per un importo di Euro 3,733,98:

Denominazione Sociale	Importo	fattura
EDT SRL P.IVA IT00758300966 Dolzago	€ 585,60	30/FE del 24/03/2017
VILLA GIANLUIGI P.IVA IT1182500130 Casatenovo	€ 155,26	3/2017 del 30/09/2017
SCUOLA AGRARIA DEL PARCO DI MONZA P.IVA IT00987280963 Monza	€ 300,00	4008/PA del 13/05/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 152,12	I5165946 Del 30/04/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 171,09	I5200214 Del 31/05/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 165,20	I5243021 Del 30/06/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 156,64	I5292972 Del 31/05/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 88,54	I5308246 Del 31/08/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 148,45	I5406384 Del 31/10/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 174,26	I5436473 Del 30/04/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 150,90	I6007419 Del 31/12/2015
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 125,72	I6097651 Del 28/02/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 142,79	I6134115 Del 31/03/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 148,66	I6176127 Del 30/04/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 33,54	I6318917 Del 31/08/2016

TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 132,09	I6365328 Del 30/09/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 144,30	I6434231 Del 30/11/2016
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 89,00	I8334342 Del 31/08/2018
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 182,01	I8466946 Del 30/11/2018
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 87,99	I9054141 Del 31/01/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 87,99	I9054141 Del 31/01/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 99,84	I9109874 Del 28/02/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 44,99	I9158699 Del 31/03/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 100,00	I9211733 Del 30/04/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 94,99	I9266815 Del 31/05/2019
TOTALERG SPA P.IVA IT00051570893 Roma	€ 60,00	I9311974 Del 30/06/2019

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti n. 33/2021, Sezione regionale Sardegna, che chiarisce la differenza tra debiti fuori bilancio e passività pregresse;

VISTO l'art. 194 del D.lgs. n. 267/2000, il quale dispone che l'organo consiliare, riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

CONSIDERATO che:

- lo scopo della disciplina dei debiti fuori bilancio, di cui all'art. 194 del Tuel, è quello di individuare le modalità per riportare all'interno della contabilità dell'ente le relative somme mediante una apposita procedura di riconoscimento della legittimità del debito, anche al fine di porre in luce le situazioni nelle quali tale riconoscimento non risulta possibile;
- il legislatore ha previsto all'art. 194 del Tuel un'elencazione delle ipotesi tassative in cui è possibile sanare l'irregolarità contabile-gestionale, assegnandone il riconoscimento di legittimità alla competenza consiliare al fine di provvedere contestualmente all'indicazione dei mezzi di copertura a tutela degli equilibri di bilancio;
- ai fini del riconoscimento di legittimità da parte dell'Ente, il Ministero dell'Interno, nelle circolari n. F.L. 22/89 e F.L. 21/93, ha indicato i caratteri perentori e specifici che il debito deve avere:
 - certezza, cioè effettiva esistenza dell'obbligazione di dare;

- liquidità, nel senso che deve essere individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- esigibilità, nel senso che il pagamento non deve risultare dilazionato a causa di un termine o subordinato a condizione;
- le diverse fattispecie previste dall'articolo 194 TUEL hanno a comune fondamento un'obbligazione pecuniaria, non iscritta in contabilità, in "dispregio" alle regole del procedimento contabile, e perciò affetta da irregolarità genetica, la quale – ove non fosse stato espressamente consentito dal legislatore procedere a sanatoria – sarebbe in sé preclusiva della relativa imputazione all'ente locale;

EVIDENZIATO che l'operatività della norma di cui all'art. 194, comma 1, lettera e) ("acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente") è subordinata all'accertamento sia dell'utilità pubblica del bene acquisito in relazione alle funzioni ed ai servizi di competenza dell'ente, sia dell'arricchimento dell'ente (che corrisponde al depauperamento patrimoniale sofferto senza giusta causa dal privato contraente ai sensi dell'art. 2041 cc.). L'accertamento della sussistenza di entrambi questi presupposti è obbligatorio e non può essere automaticamente ed implicitamente ricondotto alla semplice adozione della deliberazione di riconoscimento, in quanto vi può essere una parte del debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 191, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO che

- la sussistenza della utilità conseguita va valutata in relazione alla fruizione dei vantaggi economici corrispondenti agli interessi istituzionali dell'ente, per cui sono da qualificarsi di per sé utili e vantaggiose le spese specificatamente previste per legge, nonché quelle strettamente connesse alle funzioni pubbliche e servizi di competenza;
- l'azione di arricchimento corrisponde alla diminuzione patrimoniale sofferta senza giusta causa dal soggetto privato e terzo, che va indennizzato nei limiti dell'arricchimento ottenuto dall'Ente (cfr. Corte dei Conti, Sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 302/2014), con esclusione, pertanto, del cd. "utile d'impresa" (cfr. Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Regione Emilia Romagna, deliberazione n. 32/2011; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014). L'articolo 2041 del codice civile – rubricato Azione generale di arricchimento – infatti parla di indennizzo, non di risarcimento e la giurisprudenza lo limita alla sola «diminuzione patrimoniale» subita dall'impoverito, con esclusione del "guadagno sperato"(cd "utile di impresa"), il cui onere dovrebbe semmai essere sopportato dal soggetto che ha disposto l'ordine di acquisto in assenza di previo impegno di spesa (deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 380/2014);
- dal punto di vista prettamente operativo, ai fini della quantificazione del predetto utile d'impresa, può farsi riferimento alla giurisprudenza amministrativa e della Corte dei Conti, consolidatasi in tema di danno alla concorrenza. In proposito, è stato affermato, prendendo spunto dalla tecnica del "decimo" di cui alla L. n. 2248/1865, all. F, art. 425, che tale utile sia da quantificare in "una percentuale del valore dell'appalto, 10% o 5% a seconda che si tratti di appalto di lavori o di forniture di beni e servizi. Trattasi del criterio liquidatorio dell'utile di impresa, che viene mutuato dalle cause di risarcimento per equivalente" e che muove dal presupposto della spettanza al privato contraente a causa dei vizi della procedura ad evidenza pubblica, del solo arricchimento senza causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in luogo del corrispettivo contrattuale. "In applicazione di tale criterio il danno (alla concorrenza), nel giudizio di responsabilità, viene individuato nei pagamenti eccedenti la quota riconducibile all'arricchimento senza causa, sicché l'utile rappresenta la misurazione di tale eccedenza". (Corte Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia n. 598/2009; Corte dei Conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 380/2014);

- sia possibile individuare una diversa quantificazione dell'utile di impresa solo in presenza di specifiche valutazioni, ovviamente effettuate ex ante, vale a dire prima della stessa esecuzione della fornitura e/o del servizio e/o dell'opera e delle quali l'amministrazione abbia la disponibilità, in base alle quali sia stato possibile individuare e valutare l'esatta composizione dell'offerta, ivi compreso le sue componenti inderogabili, al fine di vagliarne l'attendibilità, la conformità alle prescrizioni di legge e, da ultimo, l'effettivo utile di impresa conseguito dal prestatore d'opera, di servizi e di forniture;
- non sono riconoscibili come debiti fuori bilancio, in quanto privi del requisito dell'utilità, come tali riconducibili al danno ingiusto che resta a carico del funzionario pubblico che ha concorso a cagionarlo, le spese relative a: oneri per interessi; oneri per rivalutazione monetaria;

RILEVATO altresì che:

- il mancato riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio (in tutto o in parte) rileva ai fini della imputabilità della condotta del funzionario/amministratore all'ente locale;
- la previsione dell'art 191, comma 4 D.lgs. 18.08.2000, n. 167 (a mente del quale in caso di acquisizione di beni e servizi in assenza di preventivo impegno di spesa in contabilità, da assumere nel rispetto delle procedure di cui ai commi 1,2 e 3 della medesima norma, "il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art 194, comma 1, lett e), tra il privato fornitore e l'amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni") determina, in pratica, una interruzione immediata, imposta ex lege in presenza delle richiamate violazioni di legge, del rapporto di immedesimazione organica tra l'amministrazione, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura e l'ente in nome e per conto del quale hanno agito;
- la mancata formazione del vincolo contrattuale nei confronti dell'ente, conseguente al mancato riconoscimento del debito fuori bilancio, recherà con sé, come effetto, l'imputabilità del rapporto negoziale al funzionario, nei cui confronti il terzo potrà esperire un'azione diretta ad accertare l'eventuale inadempimento contrattuale, mentre nei confronti dell'ente non sarà, quindi, ravvisabile alcun valido presupposto essenziale per validamente incardinare nei confronti dello stesso il rimedio contrattuale, né tantomeno l'azione a titolo di ingiustificato arricchimento ex art 2041 cc.;
- Le suddette spese siano riconducibili alla casistica prevista dall'art. 194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, in virtù del quale è possibile riconoscere debiti fuori bilancio per debiti derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

VISTA la relazione del responsabile del servizio Affari Generali allegata alla presente, sotto la lettera A), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO di provvedere in merito;

DATO ATTO che l'importo di Euro 3.733,98 è finanziata nell'ambito della variazione di bilancio che verrà approvata in data odierna con successiva deliberazione;

ACQUISITO agli atti il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lett. b), n. 9, del d.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica espressi dai responsabili competenti ai sensi dell'art. 49 del TUEL,

ACQUISITO il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

Udita la dichiarazione di voto del consigliere Beretta Tiziano del gruppo "Cittadini per Camparada", che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cogliati, Beretta Tiziano) dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per appello nominale;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

1. Di **riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 del d.Lgs. n. 267/2000 e per le motivazioni espresse in premessa, la legittimità dei debiti fuori bilancio per un importo complessivo di € **3.733,98** analiticamente descritti nella relazione del responsabile di servizio allegata alla presente, **sotto la lettera A)** quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e sinteticamente riassunti nel seguente prospetto:

Soggetto creditore		Importo riconoscibile
1	Edit srl	585,60
2	Villa Gianluigi	155,26
3	Total Erg	2.693,12
4	Scuola Agraria del Parco di Monza	300,00
TOTALE		3.733,98

2. Di dare atto che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
3. Di dare atto che sono rigorosamente rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura delle spese correnti;
4. Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile competente per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti;
5. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge n. 289/2002;

Dopodiché, con successiva separata votazione, resa nei modi e forme di legge, stante l'urgenza di provvedere,

Con n. 9 voti favorevoli e n. 2 voti contrari (Cogliati, Beretta Tiziano), sulla immediata eseguibilità,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

All.:

- Dichiarazione di voto Cons. Beretta Tiziano del gruppo “Cittadini per Camparada”.

Allegato alla delibera n. 31 del 12-11-2021

**OGGETTO: DEBITI FUORI BILANCIO - RICONOSCIMENTO DI
LEGITTIMITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 DEL D.LGS. N. 267/2000**

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to BERETTA MARIANGELA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera

☒ Questa deliberazione diviene esecutiva ad ogni effetto di legge per decorrenza del termine dei 10 giorni dell'avvenuta pubblicazione della stessa all'albo Pretorio ai sensi dell'art.134, terzo comma, del D.Lgs.267/2000;

☐ Questa deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, quarto comma, del D.Lgs. 267/2000;

N. 244 di reg

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 19-11-2021 al 04-12-2021, ai sensi e per gli effetti dell'art.124 del D. Lgs 267/2000.

Camparada, li 19-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Camparada, li 19-11-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Antonella Maria Carrera